

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

sent. 21/7/13

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Sezione II

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, avv. Gianfranco BARBARIA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9890 R.G. contenzioso dell'anno 2013

TRA

S. C. DI D. S. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v. d. m. presso gli avv. M. L. e B. M. P. che la rappresentano con delega a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

U. A. S. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Mirabello 17 presso gli avv. Fulvio e Giobbe Zardo che la rappresentano con mandato in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

T. D.

F. A.

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale

CONCLUSIONI: come da verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna istante ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe ai sensi degli artt. 145 e 149 d. lgs. 209/05 assumendo che, nel giorno e nell'ora ivi indicati, l'auto Opel Meriva di proprietà e condotta dalla sig. A. C. veniva a collisione con l'auto BMW 318 di proprietà del T. e condotta dal F. che, provenendo dalla destra da una strada privata, impegnava l'incrocio senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza; aggiunge che i conducenti sottoscrivevano modello CAI, che l'auto BMW riportava danni per complessivi € 4423,84, come da fattura prodotta, e che la sig. C. cedeva alla stessa il suddetto credito. Preciso che la compagnia convenuta corrispondeva la somma di € 4200,00, di cui € 3500,00 a

mm

ristoro del danno materiale subito ed € 700,00 per spese stragiudiziali, l'attrice conclude chiedendo dichiararsi la esclusiva responsabilità del conducente il veicolo BMW nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarsi la convenuta al risarcimento del danno materiale subito dal veicolo attoreo, di quello da svalutazione commerciale e da fermo tecnico, del danno non patrimoniale, nonché al pagamento dell'importo di € 1053,84 a titolo di spese legali stragiudiziali, con interessi e rivalutazione e con vittoria di spese da distrarsi. La compagnia convenuta si è costituita contestando la fondatezza della domanda attorea in punto di quantum debeat, deducendo l'avvenuta corresponsione dell'ulteriore somma di € 923,84 in data antecedente a quella della notifica dell'atto di citazione e quindi la satisfattività di quanto offerto ante causam, anche con riguardo alle spese legali stragiudiziali, al danno da fermo tecnico e da svalutazione commerciale in quanto non provato ed alla non risarcibilità del danno non patrimoniale; eccepita, inoltre, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, la convenuta conclude chiedendo rigettarsi la domanda in quanto infondata, con vittoria di spese. Quindi la causa all'udienza del 3/12/14, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, preliminarmente, rilevarsi la carenza di legittimazione passiva dei convenuti T. [redacted] e F. [redacted] e disporsi, pertanto, la loro estromissione dal giudizio. Si osserva, al riguardo, che il presente giudizio è stato incardinato ai sensi degli artt. 145/2 e 149/6 d. lgs. 209/05 (Codice delle assicurazioni private), i quali prevedono la possibilità, per il danneggiato, di proporre l'azione di risarcimento nei soli confronti della propria impresa di assicurazione, in alternativa con quella di promuovere l'azione contro il responsabile del danno ed il suo assicuratore sia ai sensi dell'art. 144 della legge citata che ai sensi degli artt. 2043-2054 cc, e ciò sia in via autonoma sia in via cumulativa. Tale riconosciuta facoltatività dell'azione giudiziale ex art. 149 citato comporta, peraltro, che una volta scelta tale strada non si possa poi estendere il contraddittorio ad altri soggetti, in difetto di una espressa previsione in tal senso, dovendo proporsi l'azione nei soli confronti dell'assicuratore del danneggiato. Va, ancora in via preliminare, affermata la legittimazione attiva dell'istante quale cessionaria del credito azionato. Al riguardo si osserva come l'atto di cessione di credito in argomento sia efficace nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 cc, essendo stato portato a conoscenza dello stesso con la notifica dell'atto di citazione; ne consegue che, per effetto del consenso legittimamente espresso fra cedente e cessionario, si è prodotto l'immediato trasferimento del diritto di credito al cessionario che, pertanto, è divenuto l'unico soggetto legittimato ad agire per ottenere l'adempimento, tenuto a dare la prova del negozio di cessione nonché (anche in caso di mancata contestazione del credito da parte del debitore ceduto) dell'esistenza e dell'ammontare del credito. Ciò premesso, parte attrice ha


assolto agli obblighi imposti dalla normativa citata, avendo rispettato le condizioni di proponibilità dell'azione per ciò che concerne sia il termine per la proposizione della stessa che l'invio della lettera raccomandata di richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicuratrice e, per conoscenza, alla compagnia dell'altro veicolo coinvolto. Risultano, inoltre, sussistenti i requisiti richiesti per la procedura de qua, consistenti nella presenza di "...due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria.." (art. 149/1). Nel merito, la domanda attorea non può trovare accoglimento. Premesso che non è contestata la sussistenza del fatto storico e la riferibilità ad esso dei danni materiali lamentati, e premesso altresì che la documentazione in atti consente di escludere un comportamento inadempiente o omissivo da parte della convenuta nella gestione dell'iter stragiudiziale della pratica risarcitoria, si osserva che parte istante per provare l'entità del danno ha prodotto una fattura nella quale è esposta la somma di € 4423,84, iva compresa, per le riparazioni, somma interamente corrisposta ante causam dalla compagnia convenuta (€ 3500,00 + € 923,84). Con riguardo al danno da fermo tecnico e da svalutazione commerciale, va rilevato che quanto al primo parte istante non ha fornito alcun concreto supporto probatorio in ordine all'effettivo pregiudizio economico subito dalla cedente quale conseguenza diretta della forzata indisponibilità del veicolo e, quanto al secondo, l'avvenuta sostituzione della quasi totalità delle parti danneggiate consente di escludere la sussistenza di un apprezzabile decremento del valore del mezzo. Deve, infine, ritenersi soddisfattiva – alla luce dell'attività in concreto svolta quale risultante dalla documentazione prodotta – la somma offerta ante causam a titolo di ristoro delle spese legali stragiudiziali. Ritenuta, pertanto, la congruità del risarcimento corrisposto ante causam dalla compagnia convenuta, la domanda attorea deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- dichiara la carenza di legittimazione passiva dei convenuti T [redacted] D [redacted] e F [redacted] A [redacted] e, per l'effetto, ne dispone l'estromissione dal giudizio;
- dichiara la congruità della somma offerta ante causam dalla convenuta U [redacted] A [redacted] S [redacted] all'attrice e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta nei suoi confronti con atto di citazione del 6/11/12;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 870,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, 30/12/14



IL GIUDICE DI PACE
[Signature]